

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCA BARTOLINI

Seduta del 13/04/2026

FATTO

Il ricorrente, esaurita la fase del reclamo, si rivolge all'Arbitro chiedendo l'accertamento del proprio diritto al rimborso della somma di 250,00 euro, corrispondente alla provvista di un vaglia postale non riscosso dal beneficiario entro il termine di validità.

Nel ricorso riferisce di aver richiesto, il 1° agosto 2019, l'emissione del vaglia, pagato in contanti allo sportello dell'intermediario convenuto e spedito con raccomandata A/R a un terzo, nell'ambito di una proposta conciliativa relativa a una controversia pendente dinanzi al Giudice di pace; aggiunge che il vaglia, valido fino al 31 dicembre 2021, non è mai stato riscosso dal destinatario; espone di aver richiesto più volte all'intermediario, negli anni successivi, il rimborso della somma, senza tuttavia ottenere riscontro positivo, a causa della mancata restituzione del titolo in originale, pur avendo prodotto copia del vaglia e ricevuta di emissione; evidenzia, inoltre, l'impossibilità di recuperare il titolo, verosimilmente rimasto nella disponibilità del beneficiario, ormai irreperibile. Ritiene che non sussista alcun rischio di doppio pagamento per l'intermediario, essendo il titolo ormai scaduto e non più esigibile.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce la correttezza della propria condotta, rilevando che il credito incorporato nel vaglia si è sì prescritto il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di emissione, ma che il diritto del richiedente alla restituzione della provvista è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale; sostiene, nondimeno, che la restituzione della provvista sia subordinata alla riconsegna del titolo in originale, ai sensi dell'art. 49, comma 9, del d.lgs. n. 231/2007, e chiede pertanto il rigetto del ricorso.

In sede di repliche il ricorrente richiama l'orientamento dei Collegi dell'Arbitro secondo cui l'onere della restituzione del titolo non sussiste una volta decorso il termine di prescrizione del credito incorporato nel vaglia, insistendo per l'accoglimento della domanda.

DIRITTO

1. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sul diritto del ricorrente a ottenere la restituzione della somma di 250,00 euro, corrispondente alla provvista di un vaglia postale emesso su sua richiesta e non riscosso dal beneficiario entro il termine previsto.

2. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni che seguono.

3. Non è controverso tra le parti che il vaglia, emesso il 1° agosto 2019, non sia stato incassato, e che il credito in esso incorporato si sia prescritto il 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 144/2001; parimenti non è contestato che il diritto del richiedente alla restituzione della provvista sia soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale, decorrente dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere. La controversia riguarda, allora, la necessità o meno della restituzione del titolo in originale quale condizione per ottenere il rimborso della provvista. Sul punto, l'intermediario richiama l'art. 49, comma 9, del d.lgs. n. 231/2007, secondo cui il richiedente può ottenere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente. Tuttavia, secondo un orientamento consolidato fra i Collegi dell'Arbitro, la disposizione deve essere interpretata alla luce della sua *ratio*, individuata nell'esigenza di evitare il rischio di un doppio pagamento da parte dell'intermediario (così, ad esempio, ABF Milano, n. 11264/2025, ABF Napoli, n. 4046/2024); ne consegue che, una volta decorso il termine di prescrizione del credito incorporato nel titolo – e, quindi, venuta meno la possibilità per il beneficiario di esigerne il pagamento – questo rischio deve ritenersi escluso. In tali ipotesi, l'onere della restituzione del titolo non sussiste, non essendo più funzionale alla tutela dell'intermediario, il quale non è più esposto al pericolo di una duplicazione del pagamento.

Deve inoltre escludersi che il diritto del richiedente alla restituzione della provvista venga meno per effetto della prescrizione del credito incorporato nel titolo, atteso che, diversamente opinando, si determinerebbe un'ingiustificata ritenzione della somma da parte dell'intermediario, priva di causa.

In linea con tali principi, il Collegio ritiene che il ricorrente, pur non essendo in possesso dell'originale del vaglia, abbia diritto alla restituzione della relativa provvista.

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 250,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE